L'INDENNITÀ NASPI

Aggiornata al 7.4.2015

A decorrere dal **1° maggio 2015** è istituita la **Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego** (NASpI) con la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Art. 1, comma 2, lett. B) L. n. 183/14

D.Lgs n. 22/15

ATTENZIONE

Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi **dal 1° maggio 2015** l'indennità di disoccupazione NASpI **sostituisce** le prestazioni di **ASpI e mini-ASpI**.

DESTINATARI E REQUISITI

I destinatari sono tutti i lavoratori dipendenti che perdono involontariamente l'occupazione, con **esclusione**:

- dei dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni;
- degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.

ATTENZIONE!

A favore degli OTI/OTD continuano a trovare applicazione le disposizioni sulla disoccupazione agricola

La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che presentino congiuntamente i seguenti **requisiti**:

- essere in **stato di disoccupazione**;
- poter far valere nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno **13 settimane** di **contribuzione**,
- poter far valere **30 giornate** di **lavoro effettivo**, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

La nuova indennità viene riconosciuta anche:

- ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa;
- in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della Legge n. 604/1966, come modificato dal comma 40 dell'art. 1 della Legge n. 92/2012.

MISURA DELL'INDENNITÀ

La base di calcolo è determinata dalla retribuzione media mensile degli ultimi 4 anni che si ottiene dividendo la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni antecedenti la data del licenziamento, comprensiva degli elementi continuativi e non, e delle mensilità aggiuntive, per il numero totale delle **settimane di contribuzione** nel periodo (indipendentemente dalla verifica del minimale).
Si ottiene in tal modo una **retribuzione media** settimanale che si ragguaglia a mese moltiplicandola per il coefficiente 4,33.
L'importo della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile come sopra determinata, nel caso in cui la retribuzione mensile di riferimento **sia pari o inferiore**, per l'anno 2015, a **euro 1.195,00** (importo soggetto a rivalutazione annuale). Qualora la retribuzione media di riferimento sia superiore, la misura dell'indennità NASpI è pari al 75% di 1.195,00 incrementato di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

ATTENZIONE!

I periodi di cassa integrazione a zero ore e i periodi non utili al soddisfacimento del requisito contributivo immediatamente precedenti alla cessazione (ad es. eventi di malattia senza integrazione) sono considerati periodi neutri, con conseguente ampliamento del quadriennio

ESEMPIO

Si ipotizzi una retribuzione media mensile di 2.500,00 euro; in tal caso, l'importo dell'indennità NASpI sarà così determinato:

Indennità NASpI	Anno 2015
Retribuzione	2.500,00
75% di 1.195	896,25
25% su differenza di 1.305 (2.500 – 1.195)	326,25
Importo indennità di disoccupazione	1.225,50

ATTENZIONE

L'indennità NASpI non può in ogni caso superare, nel 2015, **l'importo massimo mensile** di **1.300,00 euro** (su tale trattamento non si applica la riduzione pari alla contribuzione a percentuale prevista per il lavoratore apprendista).

S.O.L. n. 192.1 RIPRODUZIONE VIETATA

Nel caso in cui l'indennità sia da erogare per periodi inferiori al mese, l'importo dovrà essere diviso per 30 giorni e moltiplicato per il numero di giornate di effettiva sospensione.

ATTENZIONE

All'indennità si applica una riduzione del **3%** al mese dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

Scarica l'allegato

ESEMPIO DI RIDUZIONE

DECORRENZA E DURATA

La durata del trattamento è proporzionata all'anzianità contributiva del lavoratore. La NASpI è, infatti, corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla **metà delle settimane di contribuzione** degli ultimi 4 anni. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017 la durata di fruizione della prestazione è limitata a un **massimo di 78 settimane (18 mesi)**.
Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.
L'indennità NASpI decorre:

- dall'8° giorno successivo a quello della cessazione di lavoro se la domanda viene presentata entro l'8° giorno;
- dal giorno successivo alla presentazione della domanda nel caso in cui sia presentata successivamente all'8° giorno;
- dalla data del rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità nel caso in cui non sia rilasciata all'INPS ma al Centro per l'Impiego e sia successiva alla data di presentazione della domanda.

ATTENZIONE!
Rispetto all'ASpI la durata del trattamento non è più stabilita in misura fissa in base all'età anagrafica del lavoratore

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di NASpI deve essere presentata:

- telematicamente all'INPS (tramite web, contact center multicanale, patronati);
- entro il **termine di decadenza** di **68 giorni** dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'erogazione della NASpI è condizionata, a pena di decadenza dalla prestazione, oltre che alla permanenza dello stato di disoccupazione, alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti.

ATTENZIONE!
Il mancato esercizio del diritto entro i termini comporta la perdita del trattamento

DECADENZA

Il beneficiario decade dal trattamento nei seguenti casi:

- perdita dello stato di disoccupazione;
- inizio di un'attività lavorativa autonoma o subordinata senza che il lavoratore effettui la comunicazione all'INPS del reddito annuo che presume di ricavare;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità NASpI;
- mancata regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi per l'Impiego.

La decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con obbligo di restituzione dell'indennità che eventualmente si sia continuata a percepire.

CONTRIBUTI FIGURATIVI

Per tutta la durata del trattamento al lavoratore sono riconosciuti i contributi figurativi nella misura settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili degli ultimi 4 anni, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della prestazione NASpI (€ 1.820 per l'anno 2015).
Le retribuzioni figurative accreditate sono rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione ma non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta neutralizzando tali retribuzioni.
Anche qualora le retribuzioni siano neutralizzate, i periodi sono comunque riconosciuti nel computo dell'anzianità contributiva. I contributi sono utili ai fini del diritto e della misura.

ATTENZIONE!
I contributi non sono utili ai fini del conseguimento del diritto nei casi in cui la normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente versata

APPROFONDIMENTI

SEAC: AP 424/2014 AP 083/2015 AP 094/2015 AP 124/2015

S.O.L. n. 192.1 RIPRODUZIONE VIETATA